

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica l'allegato I della decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/197/UE della Commissione, del 16 aprile 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/450/UE della Commissione, del 27 luglio 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32012 D 0197**: Decisione di esecuzione 2012/197/UE della Commissione, del 16 aprile 2012 (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 22),

— **32012 D 0450**: Decisione di esecuzione 2012/450/UE della Commissione, del 27 luglio 2012 (GU L 203 del 31.7.2012, pag. 68).»;

- 2) al punto 137 (decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32012 D 0031**: Decisione di esecuzione 2012/31/UE della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2012/31/UE, 2012/197/UE e 2012/450/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 18.4.2012, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 203 del 31.7.2012, pag. 68.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA
